

Ordinanza, Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani, 6 luglio 2016

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## TRIBUNALE DI SULMONA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 7.05.2015;

letta la documentazione versata in atti e le note autorizzate depositate dalle parti nei termini assegnati dal Giudice;

rilevato che gli oppositori si dolgono della natura usuraria degli interessi pattuiti in ambo i mutui (n. omissis e n. omissis) contratti con Banca, creditore procedente nella presente procedura esecutiva, nonché della illegittima capitalizzazione di interessi operata in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;

rilevato che la Banca opposta e il soggetto aggiudicatario hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla omissis, in quanto soggetti estranei alla procedura esecutiva intrapresa, e, nel merito, la piena validità dei contratti di finanziamento stipulati, oltre in ogni caso all'intangibilità dell'acquisto da parte del soggetto aggiudicatario omissis, alla stregua delle prescrizioni contenute negli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. e dei principi giurisprudenziali elaborati in materia;

ritenuto, quanto alla sussistenza della legittimazione attiva in capo a omissis, che il ricorso spiegato deve qualificarsi in termini di opposizione all'esecuzione immobiliare, mirando a contestare la validità del titolo negoziale azionato, con l'effetto che tale rimedio costituisce prerogativa del debitore esecutato o del terzo datore di ipoteca omissis, e non invece anche del soggetto comproprietario (omissis) dell'immobile pignorato semmai legittimato a spiegare opposizione di terzo laddove ancora in termini:

ritenuto, tuttavia, che omissis riveste pure la qualifica di mutuataria nel titolo contrattuale azionato e la conseguente posizione di debitore principale, pertanto legittimato a spiegare opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva instaurata ai sensi dell'art. 602 c.p.c. sull'immobile gravato da ipoteca concessa in qualità di terzo dal omissis;

considerato, pertanto il difetto di legittimazione attiva della sola omissis;

ritenuto, muovendo al merito, che, alla stregua dei criteri di valutazione sommari propri della fase cautelare instaurata dinanzi al G.E., appare insussistente il *fumus* in ordine ai motivi di doglianza relativi alla natura usuraria degli interessi pattuiti nei contratti di mutuo ed alla violazione del divieto di anatocismo prescritto dall'art. 1283 c.c.;

considerato che, infatti, in primo luogo la valutazione del superamento del tasso soglia viene dedotta dagli oppositori senza operare, pur calcolando nel Teg in concreto applicato la maggiorazione contrattuale prevista a titolo di mora, il necessario aumento nel computo del tasso soglia della percentuale del 2,1, espressa dalla Banca d'Italia in relazione ai valori medi di interessi moratori; in secondo luogo, come messo in luce dalla CTP della Banca opposta, dai prospetti prodotti dagli oppositori *“non emerge nessun confronto e, quindi, nessuna eventuale prova di superamento delle soglie. Gli stessi sono un elenco di TEGM e tassi soglia, pari a quelli riportati nei DM”*.

*Ordinanza, Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani, 6 luglio 2016*

Ritenuto, ancora, che la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi viene basata sulla mera natura del piano di ammortamento (alla francese) senza evidenziarne in concreto le modalità di calcolo degli interessi su interessi. Come sostenuto nella prevalente giurisprudenza di merito, in caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.

L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.

Tale metodo, pertanto, non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale (Trib. Monza Sez. III, Sent., 27/03/2015; Tribunale Venezia, 27 novembre 2014).

Ritenuto, inoltre, che, in ogni caso, la censura, in sé considerata, non appare in grado di incidere sull'*an debeatur* ma solo sul *quantum debeatur* (discendendone secondo la prospettazione attorea un ricalcolo di euro 12.041,61 per il primo mutuo e di euro 16.597,81 per il secondo mutuo); sicché, lasciando al giudizio di merito la effettiva quantificazione degli importi dovuti, tanto basta in questa sede cautelare per concludere per la sussistenza dello *ius in executivis* in favore della creditrice procedente.

Ritenuta l'infondatezza anche dell'asserita violazione dell'art. 38 D.Lgs n. 385/1993, non essendo il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina citata (artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385), un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. Civ. Sez. I n. 4792/2012);

Ritenuto, infine, stanti gli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. espressione di una chiara volontà ordinamentale di tutela della affidamento incolpevole dell'aggiudicatario, che l'acquisto del terzo appare in specie intangibile, come pure affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia resa a SSUU (n. 21110/2012), secondo cui *"Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo"*.

*Ordinanza, Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani, 6 luglio 2016*

Ritenuto che, nel caso di specie, non sembra neppure configurabile, oltre all'accordo collusivo tra acquirente e creditore, il consapevole acquisto del terzo a fronte di un titolo esecutivo nullo, essendo detta circostanza rimasta priva di alcun elemento di conforto ed., anzi, denegata pure dalla condotta degli stessi opposenti i quali hanno sollevato la nullità delle clausole contrattuali dei mutui solamente in seguito all'emissione del decreto di trasferimento: se infatti la proposizione della opposizione posteriormente all'emissione del decreto di trasferimento non è idonea a determinarne la tardività, rende difficilmente ipotizzabile uno stato soggettivo di mala fede in capo al soggetto aggiudicatario, quando anche gli opposenti hanno tardato a ravvisare nelle more della procedura esecutiva l'esistenza dei profili di nullità del titolo esecutivo azionato;

**P.Q.M.**

- dichiara il difetto di legittimazione attiva di omissis;
- respinge il ricorso, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione di rilascio dell'immobile;
- condanna le parti opposenti a pagare in favore di omissis e di omissis le spese di lite da liquidarsi per ciascuna delle parti opposte, in euro 2.150,00;
- fissa termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Sulmona 29.06.2015

**Il Giudice  
Daniele Sodani**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*